

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA  
Provincia di Bergamo

**Regolamento per il funzionamento  
delle Commissioni Comunali**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20.09.2004.  
Modificato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2024*

## PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni come previsto dagli artt. 32 e 49 dello Statuto comunale, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

### Art.1. ISTITUZIONE

1. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni previste degli articoli 32 e 49 dello Statuto Comunale nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento.

### Art.2 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti temporali dell'attività.
2. Tali Commissioni saranno, di norma, composte da nove consiglieri, compreso il Presidente: sei espressi dal gruppo di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza.
3. I Presidenti delle Commissioni riferiranno al Consiglio Comunale al termine del loro lavoro a mezzo di relazione scritta contenente, anche, in caso di non unanime consenso, le posizioni minoritarie.
4. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta utile, a maggioranza fra i componenti della Commissione. Per le Commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

### Art.3 COMMISSIONI COMUNALI

1. *Ai sensi dell'art.49 dello Statuto la Giunta Comunale può istituire le seguenti Commissioni Comunali:*
  - Servizi Sociali;
  - Cultura e biblioteca;
  - Ambiente;
  - Protezione civile;
  - Sport, tempo libero e problematiche giovanili;
  - Edilizia.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri, all'interno della commissione, nella prima adunanza.
3. Le Commissioni sono composte, di norma, da nove membri, compreso il Presidente, scelti anche all'esterno del Consiglio Comunale, aventi i requisiti della eleggibilità a consigliere comunale con specifiche competenze in materia. Almeno due membri devono essere segnalati dai gruppi di minoranza.
4. I Regolamenti delle varie Commissioni possono derogare a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

Art.4  
GRUPPI DI LAVORO

1. Oltre alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
2. Detti gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.
3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.
4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art.5  
FINALITA' E POTERI

1. Le Commissioni comunali *sono uno strumento di partecipazione democratica*<sup>1</sup>, espletano indagini conoscitive, di studio e di approfondimento, nonché formulano proposte su questioni inerenti il rispettivo settore o ad esse demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale devono tenere in debita considerazione il parere delle Commissioni anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione.
3. Ad ogni seduta verrà redatto un verbale quale sintesi del lavoro svolto e posto a disposizione dell'Amministrazione comunale.
4. Il Presidente ha potere di rappresentanza della Commissione e dovrà relazionare al Sindaco sui lavori della Commissione almeno ogni sei mesi.

Art.6  
DURATA DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione o fino all'esaurimento del proprio lavoro se costituita in via temporanea.

Art.7  
DECADENZA DEI COMMISSARI

1. I singoli commissari decadranno dall'essere membri delle commissioni in caso di dimissioni, ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della commissione per tre volte consecutive.
2. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
3. I commissari decaduti saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro venti giorni secondo le modalità indicate all'art.3.

Art.8  
ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La commissione è convocata a cura del Presidente.

---

<sup>1</sup> Modificato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 31/07/2024

2. La prima seduta, convocata dal Sindaco, dovrà tenersi entro venti giorni dall'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della commissione.
3. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo tra i membri della commissione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale riunione, fa recapitare, tramite il servizio comunale di notifica, gli avvisi di convocazione delle riunioni con un anticipo di almeno tre giorni per le sedute ordinarie e di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza.
4. Su richiesta scritta di almeno quattro commissari, la commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.
5. La convocazione delle commissioni e l'ordine del giorno sono inviati per conoscenza al Sindaco.
6. Il Presidente presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.
7. Il segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.
8. Le decisioni delle commissioni sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.
9. Le commissioni possono sentire di volta in volta i rappresentanti di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Persone e Gruppi interessati al problema.

#### Art.9

#### VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la commissione.

#### Art.10

#### VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

#### Art.11

#### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. La commissione avrà la facoltà di indire sedute pubbliche. In questo caso i cittadini possono assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

#### Art.12

#### SEDUTE DELLE ADUNANZE

1. Di norma, per le sedute delle commissioni saranno utilizzati i locali disponibili nella sede comunale.
2. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.

#### Art.13

#### RIMBORSO SPESE

1. L'elezione a membro delle commissioni e/o dei gruppi di lavoro e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

2. Potranno aversi rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni solo se preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale nei casi ove i singoli abbiano svolto incarichi specifici con viaggi, spese di trasferta documentate, spese di accesso agli atti.

Art.14

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nello Statuto Comunale.